

CGIL

GUIDE NORMATIVE
FISAC Gruppo IntesaSanpaolo

Malattia

A cura della nostra esperta Federica Toffoletti
Federica è tua disposizione sul nostro sito per consulenze personalizzate

Edizione febbraio 2016

INDICE

1 NOZIONI GENERALI	4
2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALL'AZIENDA	4
2.1 Autocertificazione della malattia	4
2.2 Certificato di malattia	5
2.3 Certificato rilasciato da strutture ospedaliere o di pronto soccorso	6
2.4 Medici non convenzionati	7
2.5 Rientro in servizio prima della scadenza della malattia	7
2.6 Malattia durante un periodo di ferie	8
2.7 Malattia contratta durante soggiorni all'estero	8
2.7.1 Soggiorno in un paese facente parte della Comunità Europea	8
2.7.2 Soggiorno in un paese non facente parte della Comunità Europea	8
3 CONTROLLO DELLO STATO DI MALATTIA	9
3.1 Motivi giustificativi dell'assenza al controllo	10
3.2 Comunicazione della sanzione	11
4 COMPORTE	11
4.1 Aspettativa per malattia	12
Al termine dell'aspettativa, se il personale non riprende servizio viene:	12
5 PERMESSI PER GRAVI PATOLOGIE	12
5.1 ASPETTATIVA PER TOSSICODIPENDENTI	12
6 VISITE DI IDONEITÀ	13
7 GIUSTIFICATIVI SAP	13

1 NOZIONI GENERALI

La dottrina medica definisce “malattia” una situazione dinamica in cui viene alterato temporaneamente o definitivamente il normale equilibrio dell'organismo.

A livello giuslavoristico lo stato di malattia è un caso di sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa.

Il nostro ordinamento è particolarmente attento alla salute ed ai problemi che ne derivano: l'art. 32 della Costituzione, infatti, definisce la salute come diritto fondamentale dell'individuo e come interesse della collettività.

La legge, il CCNL e gli accordi aziendali stabiliscono le tutele e gli obblighi in caso di malattia.

2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALL'AZIENDA

Lo stato di malattia va comunicato tempestivamente¹ dal lavoratore - **entro la prima ora del proprio orario di lavoro** - per via telefonica, e-mail o fax al proprio responsabile gerarchico, precisando il proprio recapito se diverso dalla residenza/domicilio abituale.

Nel caso in cui lo stato di malattia sia stato causato da un infortunio, vi è l'obbligo di precisare se si tratta di infortunio sul lavoro o in itinere²: **tale comunicazione è obbligatoria per legge e deve avvenire tempestivamente** (è in corso di predisposizione di una specifica guida sugli Infortuni).

2.1 Autocertificazione della malattia

Per la malattia di una sola giornata non è necessario il certificato medico ed è sufficiente l'autocertificazione³ (**ad eccezione degli apprendisti**), salvo il caso in cui il Responsabile abbia preventivamente richiesto all'interessato di fornire il certificato medico⁴.

Il lavoratore è tenuto ad inserire in segreteria online (INTESAP) il codice MAL, allegando l'autocertificazione, e a consegnare l'originale al proprio Responsabile, che lo conserverà presso la propria UOG senza limiti temporali.

Non è ritenuta valida l'autocertificazione a copertura di un'intera giornata di assenza per malattia a cui seguono, consecutivamente, una o più giornate di malattia, o a copertura di un'assenza successiva alla fine di una prognosi. Mentre, nel caso di ricovero in struttura ospedaliera, l'autocertificazione è ritenuta valida per la copertura dell'assenza della giornata precedente il ricovero, ma non per la copertura della giornata successiva alle dimissioni dall'ospedale.

Per gli APPRENDISTI, invece, è necessario il certificato medico anche in caso di malattia di un solo giorno⁵: questa differenza è dovuta al fatto che per gli apprendisti le assenze per malattia hanno un indennizzo a carico dell'Inps, a differenza degli altri colleghi del settore credito per i quali la malattia è totalmente a carico delle aziende. Ricordiamo che, nel caso in cui la malattia insorga di

¹ CCNL, art. 38.

² Si ha un infortunio sul lavoro quando l'evento accidentale che determina lo stato di malattia si verifica sul luogo del lavoro autorizzato (ufficio, filiale, aula formazione, archivio, riunione), anche fuori dall'orario di lavoro, e in itinere, cioè nel percorso abituale di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, con esclusione dei percorsi alternativi dovuti ad esigenze diverse non richiesti da caso fortuito o dovuti a causa di forza maggiore.

³ [Modulo Di Autocertificazione Dello Stato Di Malattia \(Allegato 1\)](#)

⁴ Policy aziendale “Regole in materia di assenze per malattia/infortunio” (reperibile su Intranet aziendale – Normativa - Documenti di Governance – Regole – Gestione Risorse – Gestione Risorse Umane oppure [Regole In Materia Di Assenze Per Malattia -Infortunio - Controllo Dello Stato Di Malattia - Accertamento Di Idoneità Al Servizio](#)).

⁵ Circolare INPS n. 43 del 21/2/2007.

sabato e qualora la distribuzione del proprio orario di lavoro settimanale lo ricomprenda, il certificato medico di malattia può essere rilasciato dalla **Guardia medica** durante la visita a domicilio; nel caso in cui non uscisse per la visita a domicilio, è necessario recarsi al Presidio della guardia medica e farsi rilasciare il certificato.

2.2 Certificato di malattia

Con la circolare n. 4/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali⁶ è stato disposto che il lavoratore malato non ha più l'obbligo di produrre copia dell'attestazione di malattia al datore di lavoro, in quanto il medico di base o la struttura sanitaria pubblica abilitata devono inviare l'originale in via telematica all'INPS. Nel caso in cui il datore di lavoro lo richieda esplicitamente, il dipendente è tenuto a comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato telematico.

Il medico che redige il certificato telematico di malattia dovrà, nel caso di richiesta del lavoratore, rilasciare copia cartacea del certificato e dell'attestato. Ciò consentirà al lavoratore di **verificare la correttezza dei dati inseriti dal medico**: particolare attenzione andrà tenuta per l'**indirizzo di reperibilità**, la cui esatta indicazione rimane un onere in capo al lavoratore⁷. Nel caso in cui la stampa del certificato sia oggettivamente impossibile, sarà onere del medico chiedere conferma dei dati inseriti al lavoratore e comunicare allo stesso il numero di protocollo del certificato. Il lavoratore può in alternativa richiedere al medico di inviare copia alla propria casella di posta elettronica.

E' consentito il rilascio del certificato di malattia cartacea nei seguenti casi:

- il medico di base non può procedere all'invio online del certificato di malattia, perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica. In questo caso il medico fornirà al lavoratore la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea accompagnandola dalla dichiarazione attestante l'impossibilità di effettuare l'invio del certificato telematico e il lavoratore dovrà inviare l'attestazione di malattia⁸ all'azienda entro **2 giorni** dal rilascio, secondo le modalità tradizionali⁹.
- l'accertamento della malattia sia effettuato: da **pronto soccorso** o, a seguito di ricovero ovvero day hospital, da **struttura ospedaliera** non dotati degli strumenti informatici per la trasmissione telematica dei certificati di malattia e dal **medico specialista non appartenente al SSN o con esso convenzionato**, per la copertura di un'assenza per malattia non superiore a **10 giorni di calendario** e per un numero di certificazioni comunque non superiore a **2 per anno solare**

Nel caso in cui il certificato medico cartaceo fosse presentato o inviato dal lavoratore oltre il termine dei 2 giorni dal rilascio, il periodo intercorrente tra la data del rilascio e la presentazione/invio del certificato sarà considerato malattia certificata non retribuita.

Per quanto concerne la **data d'inizio della malattia**, **Inps indica che la prognosi decorre in via**

⁶ Circolare INPS n. 117 del 9/9/2011.

⁷ Si stanno verificando numerosi casi di lavoratori cui è pervenuta la lettera INPS per assenza alla visita fiscale durante la malattia. Il problema rilevato riguarda l'errata indicazione del numero civico del domicilio nel certificato compilato dal medico curante. L'assenza a visita medica di controllo, se non giustificata, comporterà delle sanzioni e quindi il mancato pagamento delle giornate di malattia. L'INPS ha già dichiarato che non intende accettare ricorsi sul punto in questione perché è compito del lavoratore verificare l'esattezza del suo indirizzo/domicilio nel certificato. Il domicilio non corretto comporta la "non reperibilità" all'atto della visita fiscale. **Quindi prima che il medico curante invii il certificato deve essere controllato l'indirizzo indicato, via e numero civico (o del luogo ove il dipendente malato sarà reperibile, se diverso dalla residenza anagrafica), al fine di evitare ricadute economiche negative.**

⁸ Recante esclusivamente la prognosi: il lavoratore ha infatti il diritto a non far conoscere la propria malattia.

⁹ Attualmente la policy aziendale prevede l'invio, tramite consegna a mano o tramite raccomandata r/r, a:

- **ISGS DC PO Amministrazione del Personale, Corso Inghilterra n. 3, 10138 Torino**, nel caso di personale con contratto di **Apprendistato**. L'apprendista è tenuto inoltre a inviare agli uffici I.N.P.S. del luogo di residenza la prima copia del certificato medico, comprensivo di diagnosi, entro 2 giorni dal rilascio del certificato, tramite raccomandata r/r;
- **Filiale / Ufficio di appartenenza (UOG di assegnazione)** nel caso di tutto il **restante personale**. [Regole In Materia Di Assenze Per Malattia -Infortunio - Controllo Dello Stato Di Malattia - Accertamento Di Idoneità Al Servizio.](#)

Malattia
(aggiornamento febbraio 2016)

generale dalla data di redazione del certificato medico. E' tuttavia ammessa la possibilità di riconoscere la sussistenza dello stato morbosio anche per il **giorno immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione, purché sulla stessa risulti compilata la voce "dichiara di essere ammalato dal..."**¹⁰.

Qualora nella voce "dichiara di essere ammalato dal..." sia indicato il giorno lavorativo precedente alla data del certificato medico, viene riconosciuto il trattamento economico anche per questa giornata di assenza. **Mentre nel caso in cui vi sia indicata più di una giornata lavorativa precedente alla data di rilascio del certificato, il trattamento economico per malattia viene riconosciuto solo a partire dalla data del certificato medico, mentre i giorni di assenza precedenti non vengono retribuiti**¹¹.

Il certificato medico di malattia può essere rilasciato al **sabato** dalla **Guardia medica** durante la visita a domicilio; nel caso in cui non uscisse per la visita a domicilio, è necessario recarsi al Presidio della guardia medica e farsi rilasciare il certificato.

Riportiamo alcuni esempi¹² (ricordando che gli apprendisti hanno l'obbligo di certificato medico anche in caso di malattia di un solo giorno):

Data inizio malattia: mercoledì 11 gennaio Data certificato medico: giovedì 12 gennaio , con "dichiara di essere malato dal mercoledì 11 gennaio "	Il trattamento economico viene riconosciuto per tutte le giornate di malattia.
Data inizio malattia: mercoledì 11 gennaio Data certificato medico: venerdì 13 gennaio , con "dichiara di essere malato dal mercoledì 11 gennaio "	In questo caso il trattamento economico NON verrà riconosciuto per i giorni di malattia di mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio.
Orario settimanale dal lunedì al venerdì Data inizio malattia: venerdì 13 gennaio Data certificato medico: lunedì 16 gennaio , con "dichiara di essere malato dal venerdì 13 gennaio"	Il trattamento economico viene riconosciuto per tutte le giornate di malattia.
Orario settimanale comprendente il sabato Data inizio malattia: venerdì 13 gennaio Data certificato medico: lunedì 16 gennaio con "dichiara di essere malato dal venerdì 13 gennaio"	In questo caso il trattamento economico NON verrà riconosciuto per tre giorni di malattia dal venerdì 13 alla domenica 15 gennaio.
Orario settimanale comprendente il sabato Data inizio malattia: venerdì 13 gennaio Data certificato medico rilasciato dalla Guardia medica: sabato 14 gennaio , con "dichiara di essere malato dal venerdì 13 gennaio"	Il trattamento economico viene riconosciuto per tutte le giornate di malattia.

2.3 Certificato rilasciato da strutture ospedaliere o di pronto soccorso

Il certificato, deve essere redatto su carta intestata e deve riportare i seguenti dati obbligatori:

- generalità del lavoratore

¹⁰ Circolare INPS n. 147 del 15/7/1996.

¹¹ La policy aziendale ribadendo tale normativa Inps, prevede in via automatica l'addebito delle giornate di malattia precedenti la data di rilascio del certificato medico, qualora siano per più di un giorno lavorativo.

¹² Vedi news interna aziendale del 17/1/2012.

- data di rilascio del certificato
- data del ricovero
- data di dimissione
- firma leggibile del medico.

Le prestazioni in regime di day hospital/MAC (Macroattività Ambulatoriale Complessa) sono equiparabili a giornate di ricovero.

In caso di **prognosi successive al ricovero o alla prestazione di pronto soccorso**, qualora la certificazione sia rilasciata da strutture ospedaliere o di pronto soccorso non ancora abilitate all'inoltro del certificato medico telematico, **il dipendente deve recarsi dal proprio medico curante per il rilascio di un ulteriore certificato medico a copertura del periodo di prognosi specificato, a meno che la certificazione medica rilasciata dalla struttura ospedaliera o di pronto soccorso faccia esplicito riferimento ad uno "stato di incapacità lavorativa"**.

Analogamente per gli ulteriori giorni successivi al ricovero in day hospital/MAC (Macroattività Ambulatoriale Complessa) il lavoratore dovrà produrre altro certificato medico.

Il trattamento economico di malattia sarà riconosciuto per l'intero periodo.

L'INPS, con la circolare del 25 Luglio 2013, ha divulgato nuove disposizioni che prevedono la revisione della struttura degli attestati di malattia con l'introduzione di nuovi campi (es. ruolo del medico, flag Trauma, tipo di ricovero, etc.) e di due nuove tipologie di certificato: "Ricovero" e "Dimissioni".

Le strutture di cura e ospedaliere si stanno attrezzando per l'invio della certificazione medica telematica. Pertanto a breve sarà possibile gestire in modo automatico anche i certificati medici di ricovero e dimissione ospedaliera: infatti a seguito del ricevimento del certificato telematico il sistema provvederà al caricamento dell'assenza in modo automatico, con cadenza giornaliera, fino alla ricezione del certificato di dimissioni.

Al pervenimento del certificato di dimissioni, il sistema provvederà in automatico a chiudere il periodo di ricovero e giustificare il dipendente fino alla data di fine prognosi (se contenuta nel certificato di dimissioni).

2.4 Medici non convenzionati

L'INPS ha previsto che per quanto riguarda le assenze per malattia inferiori a 10 giorni e fino al secondo evento nel corso dell'anno solare¹³, il lavoratore può rivolgersi a medico non convenzionato (es. "liberi professionisti"), che non è obbligato all'invio telematico del certificato medico. Quindi la certificazione potrà essere prodotta su carta intestata dal medico o dalla struttura privata, purché contenga tutti i requisiti essenziali richiesti, e il lavoratore deve inviare l'attestazione di malattia¹⁴ all'azienda entro 2 giorni dal rilascio, secondo le modalità tradizionali.

2.5 Rientro in servizio prima della scadenza della malattia

E' possibile il rientro in servizio prima della scadenza della prognosi, ma deve essere consegnata una ulteriore certificazione medica attestante la guarigione anticipata.

¹³ Attenzione: nei casi di assenza per malattia superiore a 10 giorni e comunque nei casi successivi al secondo evento nell'anno solare, il lavoratore ha l'obbligo di certificare l'assenza esclusivamente da un medico del S.S.N. o con esso convenzionato.

¹⁴ Recante esclusivamente la prognosi.

Malattia

(aggiornamento febbraio 2016)

2.6 Malattia durante un periodo di ferie

Nel caso di malattia in un periodo di ferie, il lavoratore ha facoltà di interrompere la fruizione, comunicando all'azienda tempestivamente sia lo stato di malattia sia il domicilio per le visite di controllo e inviando il certificato medico con le modalità e tempi previsti. L'Azienda determinerà la sospensione della fruizione delle ferie dalla data in cui avrà ricevuto la comunicazione dell'intervenuto stato di malattia.

2.7 Malattia contratta durante soggiorni all'estero

Nel caso di malattia contratta durante un soggiorno all'estero è necessario che il lavoratore effettui ulteriori adempimenti, oltre a quelli già previsti per l'attestazione dello stato di malattia¹⁵, a seconda che il soggiorno sia presso UN Paese facente o non facente parte della Comunità Europea.

Nel caso in cui il lavoratore/lavoratore non effettui tutte le attività richieste perderà il trattamento economico previsto per il periodo di assenza per malattia.

2.7.1 Soggiorno in un paese facente parte della Comunità Europea

Gli **apprendisti**, in possesso della Tessera Europea Assicurazione Malattia, devono:

- presentare all'Istituzione estera parificata all'Ente italiano, **entro 3 giorni** dall'inizio della malattia, il certificato medico; l'istituzione parificata si occuperà della trasmissione del certificato medico all'INPS,
- inviare, anche a mezzo fax (0039.011.555.2388), la copia della certificazione medica rilasciata dal medico straniero, **entro due giorni** dal rilascio, a ISGS DC PO Amministrazione del Personale, Corso Inghilterra n. 3, 10138 Torino
- inoltrare, al rientro dallo stato estero, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'originale del certificato medico straniero tradotto, sempre a ISGS DC PO Amministrazione del Personale.

Gli **altri lavoratori** devono:

- far pervenire, anche a mezzo fax, la copia della certificazione medica rilasciata dal medico straniero, **entro due giorni** dal rilascio, al Responsabile della UOG di assegnazione
- al rientro dallo stato estero, inoltrare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'originale del certificato medico straniero tradotto al Responsabile della UOG di assegnazione.

2.7.2 Soggiorno in un paese non facente parte della Comunità Europea

I lavoratori devono:

- far pervenire al Responsabile della UOG di assegnazione la copia della certificazione medica rilasciata dal medico straniero **entro due giorni** dal rilascio della stessa (per gli apprendisti, invio con raccomandata A/R a ISGS DC PO Amministrazione del Personale e invio copia della certificazione medica all'INPS del luogo di residenza),
- fare tradurre e legalizzare il certificato medico straniero da parte della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero in cui si è soggiornato o in un momento successivo al rientro,
- far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'originale del certificato medico straniero, tradotto e legalizzato, al Responsabile della UOG di assegnazione (per gli apprendisti, invio a ISGS DC PO Amministrazione del Personale e all'INPS del luogo di residenza).

¹⁵ Circolare INPS n. 136 del 25/7/2003.

3 CONTROLLO DELLO STATO DI MALATTIA

La legge¹⁶ prevede che l'azienda possa controllare lo stato di malattia del lavoratore, sin dal primo giorno di assenza, attraverso visite domiciliari del medico dell'ASL o dell'INPS.

La visita può essere disposta per iniziativa della funzione risorse umane competente anche per segnalazione del Responsabile d'ufficio del lavoratore. Per gli **apprendisti** il controllo dello stato di malattia può essere richiesto oltre che dal datore di lavoro anche da I.N.P.S.¹⁷ ed pertanto è indispensabile che eventuali variazioni dell'indirizzo di reperibilità vengano comunicate sia a I.N.P.S. che al datore di lavoro.

Le fasce di reperibilità fissate per legge sono:

- **dalle ore 10 alle ore 12**
- **dalle 17 alle ore 19**

tutti i giorni compresi sabato, domenica e festivi.

Non può essere effettuato il controllo domiciliare nel caso di assenza per infortunio¹⁸.

Eventuali autorizzazioni mediche a lasciare il proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità non sono utili e non vengono considerate come giustificato motivo dell'assenza¹⁹. Inoltre il lavoratore in stato di malattia già accertata, cioè confermata dal medico fiscale, non è esonerato dal rispetto delle disposizioni sulle fasce orarie di reperibilità.

Al termine della visita domiciliare, i medici di controllo, attraverso l'utilizzo di personal computer portatili di cui saranno dotati dall'INPS, redigeranno presso il domicilio del lavoratore l'apposito "verbale informatico" che sarà trasmesso in tempo reale ai sistemi informatici dell'INPS²⁰. In tal modo, l'esito della visita risulterà immediatamente disponibile per le attività di competenza dell'INPS e reso contestualmente accessibile al datore di lavoro che l'abbia eventualmente richiesta. I medici saranno dotati anche di un'apposita stampante portatile per fornire al lavoratore le previste copie del verbale. Nel caso in cui il medico rilevasse l'irreperibilità al domicilio segnalato del lavoratore e l'assenza fosse riconosciuta **senza giustificato motivo (vedi paragrafo successivo)**, il dipendente è tenuto a sottoporsi alla visita ambulatoriale disposta dal medico accertatore, e decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di assenza. Per malattie di durata inferiore a 10 giorni la sanzione economica sarà limitata ai giorni di malattia. In caso di assenza ad una seconda visita di controllo, decade dal trattamento economico nella misura del 50% per il restante periodo di malattia successiva ai primi 10 giorni²¹. Restano esclusi dalla sanzione economica i giorni di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo. La trattenuta è effettuata per i giorni di malattia già fruiti fino alla data della visita.

L'assenza alla terza visita di controllo comporta la sospensione dell'indennità economica previdenziale a carico INPS, dal momento della visita fino alla fine del periodo di malattia.

Se il lavoratore per motivi inerenti alla propria malattia o per altre plausibili ragioni è costretto a trasferirsi o si trova al momento della malattia in luogo diverso dal proprio domicilio, deve tempestivamente comunicare la propria reperibilità alla filiale o al Servizio di appartenenza. Si precisa che non esistono diagnosi che esonerino il lavoratore dal rispetto delle fasce di reperibilità.

¹⁶ D.L. 463 del 12/9/83 convertito nella L. 638 del 11/11/83.

¹⁷ Questa differenza è dovuta al fatto che per gli apprendisti le assenze per malattia hanno un indennizzo a carico dell'INPS.

¹⁸ Sentenza della Cassazione n. 1247/2002.

¹⁹ Malgrado quello che molti credono, il lavoratore assente in malattia ha l'obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità anche se la sua patologia non esigerebbe la sua permanenza in casa. Il meccanismo della fasce orarie con l'obbligo di reperibilità è orientato infatti a controllarne la malattia.

²⁰ Circolare INPS n. 150 del 28/11/2011.

²¹ La previsione della seconda assenza a visita di controllo è stata aggiunta dalla Corte Costituzionale, in una sentenza "additiva" (sentenza n. 78/88).

Malattia
(aggiornamento febbraio 2016)

E' molto importante controllare che il certificato di malattia emesso dal medico, contenga i dati precisi della propria residenza/domicilio (o del luogo ove sarà reperibile durante la malattia, se diverso dalla residenza anagrafica)²².

Il decreto legislativo riguardante le “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”²³ ha introdotto la possibilità di prevedere ulteriori casi di esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato.

In attuazione di tale previsione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto le ipotesi di **esenzione dall'obbligo di reperibilità** (solo per i lavoratori del settore privato)²⁴.

L'esenzione riguarda i seguenti casi:

- **patologie gravi che richiedono terapie salvavita:** in tal caso, la patologia deve risultare da apposita documentazione rilasciata dalle strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da fare;
- **stati patologici sottesi o connessi alla situazione d'invalidità riconosciuta:** in tale ipotesi, invece, l'invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.

Nel certificato di malattia telematico il medico dovrà barrare la casella:

- Patologia grave che richiede terapia salvavita
- Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta.

3.1 Motivi giustificativi dell'assenza al controllo

Oltre che nei casi di forza maggiore da provare documentalmente, viene giustificata l'assenza alla visita domiciliare di controllo solo nei seguenti casi:

- concomitanza di visite, prestazioni ed accertamenti presso il proprio medico della ASL, presso laboratori, reparti di ospedali, medici specialisti. Il personale è tenuto a fornire certificazione rilasciata dalle strutture in questione o dal medico con l'individuazione del giorno e dell'ora di effettuazione della visita, dell'impossibilità di fissarla in altro periodo della giornata non rientrante nelle fasce di reperibilità, nonché dell'urgenza della stessa. Rientra in questa casistica anche la visita presso l'ambulatorio del proprio medico curante, sempre con giustificativo che documenti come l'accesso all'ambulatorio non poteva avvenire in ore diverse dalle fasce orarie di reperibilità. È importante farsi rilasciare la certificazione richiesta contestualmente alla visita/accertamenti medici.
- situazione - da valutarsi di volta in volta da parte dell'azienda - che abbia reso imprescindibile e indifferibile la presenza personale dell'interessato altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti del suo nucleo familiare, anch'essa naturalmente supportata da idonea documentazione.

Ricordiamo che sono stati considerati invece dalla giurisprudenza casi di negligenza, e quindi non giustificati per l'assenza al controllo fiscale, la mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono o il non aver udito il campanello durante un momento di riposo.

²² Si stanno verificando numerosi casi di lavoratori cui è pervenuta la lettera INPS per assenza alla visita fiscale durante la malattia. Il problema rilevato riguarda l'errata indicazione del numero civico del domicilio nel certificato compilato dal medico curante. L'INPS ha già dichiarato che non intende accettare ricorsi sul punto in questione perché è compito del lavoratore verificare l'esattezza del suo indirizzo/domicilio nel certificato. Il domicilio non corretto comporta la “non reperibilità” all'atto della visita fiscale. **Quindi prima che il medico curante invii il certificato deve essere controllato l'indirizzo indicato, via e numero civico al fine di evitare ricadute economiche negative.** Ricordiamo inoltre che vi è obbligo di comunicare all'azienda ogni variazione di residenza o domicilio (CCNL, art. 38).

²³ DLgs n.151 del 14/09/2015, art. 25.

²⁴ DM dell'11.01.2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.01.2016.

3.2 Comunicazione della sanzione

L'azienda, dopo aver ricevuto dall'ASL la comunicazione dell'assenza, richiederà formalmente al lavoratore interessato i motivi giustificativi dell'assenza. Se entro 10 giorni il lavoratore non produrrà giustificazioni o le motivazioni addotte non rientreranno nei casi di assenza giustificata, l'azienda applicherà la trattenuta della retribuzione. Si precisa che la sanzione è esclusivamente economica e non prevede conseguenti ricadute sull'anzianità di servizio; tuttavia non è escluso che l'azienda possa valutare il fatto anche sotto il profilo disciplinare.

4 COMPORTO

Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova, in stato di malattia o infortunio, ha diritto alla conservazione del posto e all'intero trattamento economico²⁵ per un periodo che viene denominato "periodo di comportamento"²⁶.

Il comportamento è diverso per anzianità di servizio. Viene distinto tra "comporto secco", cioè un periodo di malattia ininterrotto, e "comporto per sommatoria", cioè la somma di tutte le assenze per malattia e infortunio effettuate nei 48 mesi precedenti all'evento in corso²⁷.

anzianità	mesi "comporto secco"	mesi "comporto per sommatoria"
fino a 5 anni	6	8
da oltre 5 e fino a 10 anni	8	10
da oltre 10 e fino a 15 anni	12	14
da oltre 15 e fino a 20 anni	15	18
da oltre 20 e fino a 25 anni	18	22
oltre i 25 anni	22	24

I periodi di comportamento sopra indicati sono automaticamente aumentati del 50% in caso di tbc, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi e raddoppiati, massimo per 36 mesi complessivi, nel caso di malattie di carattere oncologico. Tale allungamento può essere concesso dall'azienda, con richiesta motivata dall'interessato, per le gravi patologie individuate in base a quanto stabilito per il Fondo Sanitario Integrativo (Grandi Eventi Patologici: neoplasie maligne, inclusa la leucemia, pancreatite acuta, anemia aplastica, encefalite acuta, para e tetraplegia, sclerosi multipla, AIDS, distrofia muscolare, morbo di Parkinson, morbo di Alzheimer, SLA, psicosi, fibrosi cistica, nonché infarto del miocardio, ictus cerebrale e terapia intensiva/rianimazione se hanno prodotto invalidità superiore al 70%)²⁸ e per patologie di analoga gravità.

Il lavoratore sottoposto a dialisi ha diritto a permessi retribuiti per le giornate coincidenti con l'effettuazione del trattamento di dialisi: queste assenze non vengono computate ai fini del periodo di comportamento per malattia.

²⁵ Inoltre, i periodi di malattia non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio, mentre possono allungare i periodi previsti dalla salvaguardia dei percorsi professionali. In caso di malattia superiore a 6 mesi, la riduzione dei giorni di ferie annui non si applica per i primi 6 mesi salvo che l'assenza duri l'intero anno.

²⁶ CCNL, art. 58.

²⁷ Ad esempio, il lavoratore in malattia il 15/04/2014 deve conteggiare tutti i periodi di malattia e infortunio precedenti sino alla data del 16/04/2010 (48 mesi precedenti).

²⁸ Contratto di secondo livello di Gruppo (Accordo del 7/10/2015 in materia di conciliazione tempi di vita e lavoro).

Malattia
(aggiornamento febbraio 2016)

Per il personale con **Contratto di apprendistato** il periodo di comporto è lo stesso dei lavoratori a tempo indeterminato con anzianità fino a 5 anni, mentre per i **Tempi Determinati** è di 2 mesi.

L'azienda deve comunicare, con un mese di anticipo, al personale interessato l'approssimarsi della scadenza del periodo di comporto. Si evidenzia che nel calcolo del periodo di comporto e dell'aspettativa non retribuita (vedi paragrafo successivo), si considerano anche i giorni non lavorati (sabato, domenica, festività infrasettimanali) che cadono nel periodo di malattia.

4.1 Aspettativa per malattia

Trascorso il periodo di comporto il personale sarà collocato, a richiesta del lavoratore²⁹, in aspettativa per malattia per un periodo massimo di 8 mesi al quale si aggiunge un ulteriore periodo di aspettativa della durata massima di un anno³⁰.

L'aspettativa per malattia non è retribuita e deve essere comunque giustificata con il certificato medico.

I periodi di aspettativa per malattia non vengono considerati ai fini dell'anzianità di servizio e non danno diritto all'accredito della contribuzione di contributi ai fini della pensione³¹.

Al termine dell'aspettativa, se il personale non riprende servizio viene:

- considerato dimissionario, se è venuta meno la causa di infermità;
- licenziato per giustificato motivo, se risulta inabile.

[Click qui per il modulo di richiesta](#)

5 PERMESSI PER GRAVI PATOLOGIE³⁰

Il Contratto di secondo livello di Gruppo prevede in via sperimentale per il 2016-2017 permessi orari per visite mediche/trattamenti sanitari per il personale affetto da TBC e da gravi patologie, individuate in base a quanto stabilito per il Fondo Sanitario Integrativo (Grandi Eventi Patologici).

La fruizione è consentita nel limite di 12 giorni all'anno, senza alcuna necessità della completa fruizione di ferie, ex-festività o banca delle ore.

[Per gli approfondimenti rimandiamo alla Guida Conciliazione tempi di vita e di lavoro: Permessi e aspettative \(Click qui\).](#)

5.1 ASPETTATIVA PER TOSSICODIPENDENTI³¹

Il lavoratore a tempo indeterminato, nei confronti del quale sia stato accertato da una struttura sanitaria pubblica lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico, ha diritto ad un'aspettativa per accedere a programmi di cura per il periodo del trattamento e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni³². L'aspettativa è concessa anche ai dipendenti familiari di un tossicodipendente o alcolista cronico per concorrere al programma riabilitativo, se il servizio sanitario ne accerti la necessità.

[Click qui per il modulo di richiesta](#)

²⁹ In caso di richiesta di più periodi di aspettativa, la durata complessiva non può comunque superare i 12 mesi nel quinquennio.

³⁰ Accordo di Gruppo 19/10/2012 – Protocollo Occupazione e Produttività.

³¹ L'INPS prevede la possibilità di riscattare il periodo o di versare i contributi volontari.

³⁰ Contratto di secondo livello di Gruppo (Accordo del 7/10/2015 in materia di conciliazione tempi di vita e di lavoro).

³¹ CCNL, art. 58.

6 VISITE DI IDONEITÀ

Nelle malattie particolarmente lunghe, oppure in situazioni considerate di eccesso di morbilità (più periodi di malattia, anche per cause diverse, ripetuti in maniera ravvicinata), l'azienda può far precedere il rientro del personale al lavoro da una visita presso strutture pubbliche di medicina del lavoro, al fine di accertare l'idoneità a riprendere servizio utile senza danni a sé stesso o agli altri oppure, in caso contrario, la parziale o totale inidoneità.

La visita è fissata a cura dell'azienda e il lavoratore, che può presentarsi con la propria documentazione medica, ha diritto per quel giorno, o per i giorni intercorrenti tra la conclusione dell'eventuale periodo di malattia e la effettuazione della visita, a permessi retribuiti.

E' bene precisare che l'invio ad accertamento di idoneità del personale con disabilità viene disposto dall'azienda nel caso di cambio mansione, trasferimento (sia per iniziativa aziendale che per richiesta del lavoratore) cessione del contratto e distacco, e deve coinvolgere il Medico Competente per tramite dell' Unità Tutela Aziendale Prevenzione e Protezione.

Inoltre, nel caso in cui un lavoratore si assenti dal lavoro per più di 60 gg continuativi per motivi di salute prima della ripresa dell'attività lavorativa il Personale dovrà richiedere:

- per un lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (ex art.41 81/2008), la visita medica del Medico Competente, per tramite dell'Unità Tutela Aziendale Prevenzione, al fine di verificare l'idoneità alla mansione
- per il lavoratore non soggetto a sorveglianza sanitaria, potrà essere sottoposto a verifica di idoneità al servizio, tramite struttura pubblica, dopo una valutazione puntuale di concerto con l'Ufficio Normativa Giuslavoristica e Consulenza del Servizio Politiche del Lavoro della Direzione Centrale Risorse Umane.

7 GIUSTIFICATIVI SAP

Riportiamo l'elenco dei principali giustificativi Sap in uso relativamente agli argomenti trattati.

N.B: la procedura Intesap prevede che i certificati prodotti oltre ad essere conservati in forma cartacea presso le UOG di competenza vengano allegati in segreteria online		
Segreteria online		
MAL	Malattia	Lavoratore (Max 7 giorni di malattia) /Responsabile/modalità automatica con invio telematico
ANR	Assenza non retribuita	Funzione Risorse Umane
MCN	Malattia certificata non retribuita	Amministrazione Personale/Inserimento automatico con invio certificato telematico
MIN	Malattia da infortunio	A cura del Responsabile o Amministrazione Personale
AMN	Aspettativa per malattia	Amministrazione Personale
MNR	Malattia non retribuita	Amministrazione Personale
ATA	Aspettativa non retribuita per tossicodipendenza o alcolismo	Funzione Risorse Umane